



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE (EX) PROVINCE DI UDINE, DI PORDENONE E DEI COMUNI DI TRIESTE E DI MUGGIA, NEI GIORNI DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2020

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 783 del 02/07/2021

ALLEGATO C

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 783 del 2 luglio 2021, art. 4, comma 3. **Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse** dagli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020.

| | |
|--|----|
| art. 1 finalità e risorse | 2 |
| art. 2 soggetti beneficiari..... | 2 |
| art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili..... | 4 |
| art. 4 attività istruttoria dei Comuni..... | 6 |
| art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario..... | 7 |
| art. 6 adozione dei provvedimenti di concessione e assegnazione delle risorse a titolo di anticipo | 9 |
| art. 7 rendicontazione delle spese..... | 9 |
| art. 8 liquidazione dei contributi ai beneficiari e trasferimento a saldo delle risorse alle Amministrazioni comunali..... | 11 |
| art. 9 titolarità del contributo | 12 |
| art. 10 inammissibilità, decadenza e revoca del contributo | 12 |
| art. 11 rendiconti e controlli | 13 |
| art. 12 detrazione e cumulabilità | 13 |
| art. 13 obblighi di pubblicazione | 14 |
| art. 14 responsabile del trattamento dei dati | 14 |
| art. 15 entrata in vigore | 14 |
| art. 16 rinvio..... | 14 |

art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione all'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 luglio 2021, n. 783 (di seguito anche "Ordinanza n. 783/2021"), **i criteri di priorità e le modalità attuative per l'assegnazione dei contributi, come prima misura contributiva al tessuto economico, nei confronti delle imprese per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse** a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera del 29 dicembre 2021 (G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022), ha stanziato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le risorse per dare copertura, tra l'altro, alle prime misure economiche di immediato sostegno *ai privati e alle attività produttive* della Regione Friuli Venezia Giulia e ad ulteriori interventi urgenti su beni pubblici, per un importo totale pari ad Euro 1.850.000,00. Tale assegnazione è avvenuta senza una ripartizione interna di risorse tra le due categorie di beneficiari (privati e imprese) e rispetto anche agli interventi su beni pubblici.
3. I contributi di cui al presente documento sono concessi nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 783/2021, che stabilisce un massimale di **Euro 20.000,00** per ciascuna istanza.
4. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020.
5. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni, individuati Soggetti Attuatori, dovranno istruire le domande di contributo precedentemente raccolte, favorendo l'adeguata informazione e diffusione delle modalità attuative medesime agli istanti.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato C le imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio e che:
 - a) sono proprietarie, al momento dell'evento, dell'immobile, sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività) ovvero sede legale, secondaria o unità locale, danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020;
 - b) sono diverse dal proprietario e, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività).

- 
2. Possono accedere ai contributi i soggetti indicati al comma 1, che hanno già segnalato al Comune competente per territorio, mediante compilazione del Modulo C1 *“Ricognizione dei danni subiti e domande di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive”* (di seguito anche Modulo C1), i danni subiti in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020, in occasione della ricognizione dei fabbisogni promossa, con nota prot. n. 21259/21 di data 29 luglio 2021, dalla Protezione civile della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dell'OCDPC n. 783/2021.
 3. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia stata avanzata, ai sensi del comma 1, lettera b) da un'impresa che non è proprietaria dell'immobile (immobile locato o detenuto ad altro titolo), è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del proprietario (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità).
 4. Le associazioni o società senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio fanno riferimento al Modulo B1 (*“Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”*) e quindi alle modalità attuative di cui all'Allegato B al medesimo decreto cui riferisce il presente documento.
 5. È ammissibile una domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva. La domanda è presentata al Comune competente per territorio e presso il quale è localizzato l'immobile per il quale è avanzata istanza di contributo. Nel caso in cui la sede dell'attività economica produttiva (o *“che costituisce l'attività”*) faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta di contributi di immediato sostegno per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione della *“Domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”* (art. 4, comma 3 del OCDPC n. 783/2021) che è stata presentata al Comune in cui ha sede l'unità immobiliare.
 6. Per immobile *“che costituisce attività”* si intende quello realizzato e/o gestito dall'impresa nell'ambito delle sue prerogative come da statuto/atto costitutivo (ad es. imprese di costruzioni, società immobiliari, ecc...).
 7. Come indicato nelle note esplicative sulla compilazione della domanda di contributo nel caso di attività:
 - a) nel *“settore sportivo”* si considerano ricompresi centri/impianti sportivi, palestre e stadi;
 - b) nel *“settore culturale/ricreativo”* si considerano cinema, teatri, esposizioni e congressi.

art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi oggetto di contribuzione e diretti all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva in conformità alla Sezione 3 del Modulo C1 e fatto salvo quanto previsto al comma 8, devono essere finalizzati a:
 - a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività);
 - b) il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
 - c) il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
 - d) la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile quale soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;
 - e) il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
 - f) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
 - g) il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva ed indispensabili per legge ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 783 del 2 luglio 2021.
2. Come indicato dal Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. DIP/0069326 di data 01/12/2018, in occasione dell'emergenza meteo di ottobre 2018, si ritengono ammissibili gli interventi diretti al ripristino (Sezione 9 del Modulo C1):
 - a) *degli elementi strutturali (strutture verticali, pareti portanti, solai scale, copertura, tamponature, nonché controventi e connessioni);*
 - b) *delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);*
 - c) *dei serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese le serrature, ecc..);*
 - d) *degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;*
 - e) *dell'ascensore e montascale;*
 - f) *degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici;*
3. Inoltre, sono ammissibili le spese per:

- a) *il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati;*
- b) *l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.*
- c) *Beni mobili registrati nel caso in cui la spesa sia finalizzata all'immediata ripresa dell'attività economica di cui all'articolo 4, comma 3 dell'OCDP n. 783/2021.*

4. Le spese ammissibili a contributo sono al netto dell'IVA.

- 5. Le spese sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi.
- 6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
- 7. I contributi sono concessi nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 783/2021 sopra citata, che stabilisce un massimale di euro 20.000,00, e nel rispetto delle disposizioni degli aiuti "de minimis" come di seguito indicato:

- per quanto concerne le attività economiche e produttive, eccetto quelle operanti nei settori indicati al paragrafo 1 dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, secondo cui si dovrà tener conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- per quanto concerne le attività operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si dovrà tener conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. Sono esclusi dal contributo (Sezione 8 del Modulo C1):

- a) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, tranne che per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 783/2021 del 2 luglio 2021;
- c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni

urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

- d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- e) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) danni ai beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 783/2021 del 2 luglio 2021;

art. 4 attività istruttoria dei Comuni

1. Il Comune, che ha già ricevuto dai soggetti di cui all'art. 2, il Modulo C1 compilato (*"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive"*), viene individuato Soggetto Attuatore, con il medesimo decreto che approva il presente Allegato.
2. L'Amministrazione comunale, individuata Soggetto Attuatore, è responsabile:
 - dell'istruttoria che definisce l'importo ammissibile del contributo;
 - dell'adozione del provvedimento di concessione, proroga dei termini di rendicontazione della spesa, revoca e/o annullamento del contributo al beneficiario;
 - dell'istruttoria della rendicontazione finale delle spese sostenute e della liquidazione finale del contributo.
3. I termini procedurali relativi all'attività istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 1, decorrono dalla data di trasmissione a mezzo PEC, all'Amministrazione comunale, del Decreto del Commissario delegato di approvazione delle presenti modalità attuative.
4. Il Comune, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento a mezzo PEC del suddetto decreto, comunica, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento a coloro che hanno presentato la domanda di contributo (Modulo C1), e fissa il termine entro il quale i richiedenti possono presentare eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria.
5. Il Comune procede alla verifica dei seguenti requisiti di ammissibilità, sulla base della documentazione in suo possesso, eventualmente integrata:
 - a) il nesso di causalità tra i danni segnalati nella richiesta di contributo e gli

- 
- effetti provocati dagli eventi calamitosi;
- b) che la titolarità dell'immobile danneggiato sussista in capo al richiedente, ovvero che quest'ultimo sia in possesso dell'autorizzazione del proprietario, come previsto dall'articolo 2, alla data di avvenuto ripristino, come desumibile dalla documentazione di spesa;
 - c) l'autorizzazione del proprietario dell'immobile danneggiato, ove necessario;
 - d) il rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, il loro conseguimento, in sanatoria, alla data dell'evento calamitoso;
 - e) l'iscrizione dell'immobile al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) o l'esistenza di apposita domanda d'iscrizione a detto catasto entro la data dell'evento meteo;
 - f) la coerenza delle spese preventivate e documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi;
 - g) l'esistenza di eventuali indennizzi assicurativi percepiti successivamente alla presentazione dell'istanza, anche da parte del proprietario dell'immobile nel caso di beneficiario diverso dal proprietario;
 - h) la presenza di una relazione tecnica contenente la descrizione delle spese tecniche necessarie all'immediata ripresa dell'attività, come previsto dall'art. 4, comma 3, dell'Ordinanza n. 783/2021, nonché, se gli interventi sono già stati realizzati, eventuali fatture (intestate all'impresa richiedente) e degli altri documenti giustificativi della spesa, recanti data successiva al 4 dicembre 2020.
6. Nel caso in cui le spese già fatturate e sostenute prima del 29 dicembre 2021 (data della delibera di stanziamento delle risorse) siano di importo superiore a quelle preventivate nell'istanza di contributo, l'importo ammissibile può essere incrementato, sempre nei limiti di ammissibilità di cui all'articolo 1, comma 3.
7. Il mancato rispetto del termine assegnato dal Comune ai sensi del comma 4, è causa di non ammissibilità della domanda

art. 5 determinazione del fabbisogno finanziario

1. L'Amministrazione comunale, **entro la data del 28 febbraio 2023** conclude l'istruttoria di cui all'articolo 4 e:
 - a) adotta il provvedimento di approvazione delle domande ammesse a contributo contenente la lista delle imprese beneficiarie unitamente all'importo di spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di Euro 20.000,00 per ciascuna istanza;

- 
- b) allega al provvedimento di cui al punto a) il file in formato Excel, debitamente compilato, che verrà messo a disposizione insieme alla nota di trasmissione del decreto del Commissario di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, le Amministrazioni comunali competenti trasmettono al Commissario delegato, via PEC all'indirizzo cd.783.2021@certregione.fvg.it:
- a) il provvedimento di cui al comma 1;
- b) la tabella in formato Excel, allegata al provvedimento di cui alla lettera a), debitamente compilata in ogni sua parte, con indicazione, tra l'altro, dell'elenco dei nominativi delle imprese istanti, delle domande ammesse a contributo e dei dati relativi all'ammontare delle spese ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Il mancato invio da parte delle Amministrazioni comunali dell'esito delle istruttorie, nei termini indicati al comma 1, nei termini indicati al comma 1, può costituire causa di esclusione dalla definizione dello stanziamento di risorse. Sarà facoltà del Commissario delegato concedere eventuali proroghe dei termini per l'invio dei dati di cui al comma 2, a fronte di richiesta motivata dell'Amministrazione comunale da trasmettere entro i termini di cui al comma 1.
4. Per le domande ritenute ammissibili ma escluse da tale ripartizione, sarà facoltà del Commissario ovvero altro Soggetto a quest'ultimo subentrante o dallo stesso delegato, riammettere tali istanze, adottando un provvedimento che trova copertura nelle economie che si renderanno disponibili nel corso del procedimento amministrativo di cui trattasi.
5. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali dell'ultimo provvedimento e della allegata tabella Excel di cui al comma 2, punti a) e b), il Commissario delegato determinerà, con proprio provvedimento, sulla base dell'importo complessivo delle domande ritenute ammissibili l'intensità di aiuto da applicare alle domande ammesse a contributo e l'assegnazione delle risorse a favore di ciascun Comune.
6. Ciascun contributo è concesso nel limite massimo indicato all'articolo 1, comma 3, pari ad Euro 20.000,00 e l'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese ritenute ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 4.
7. Delle percentuali di intensità e dei limiti massimi di contributo viene data comunicazione ai Comuni nominati Soggetti Attuatori, attraverso la trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato, di cui al comma 5 del presente articolo, che sarà anche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale

della Protezione Civile www.protezionecivile.fvg.it (sotto sezione dedicata al Commissario Delegato 783/2021).

art. 6 adozione dei provvedimenti di concessione e assegnazione delle risorse a titolo di anticipo

1. Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, le Amministrazioni comunali:
 - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza 783/2021 e dell'assegnazione delle risorse di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
 - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Commissario delegato all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it.
2. Il Comune trasmette alle imprese beneficiarie i provvedimenti di concessione di cui al comma 1, e specifica il termine massimo, entro il quale trasmettere la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo Decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Commissario o Soggetto dallo stesso delegato, provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse complessivamente concesse.
4. I provvedimenti di concessione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.).

art. 7 rendicontazione delle spese

1. Ai fini della liquidazione del contributo, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Comune competente, **entro il 31 ottobre 2023**, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, o altro documento fiscale da cui sia desumibile l'intestatario, recanti data successiva al 4 dicembre 2020.
2. Le fatture dovranno essere intestate all'impresa richiedente.
3. Ai fini della liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, l'impresa beneficiaria è tenuta a dimostrare di aver sostenuto effettivamente la spesa oggetto di contribuzione, attraverso la trasmissione al Comune competente della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, debitamente quietanzata secondo la normativa vigente.

- 
4. Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da parte del Comune, sia superiore alla spesa indicata nella domanda di contributo, l'impresa beneficiaria potrà godere di una liquidazione di importo non superiore a quello individuato nel provvedimento di concessione adottato ai sensi dell'articolo 6.
 5. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi il massimale di Euro 20.000,00, sarà facoltà dell'impresa beneficiaria individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, anche in relazione ad eventuali coperture assicurative sopravvenute dopo la domanda di contributo.
 6. Qualora la spesa documentata dall'impresa beneficiaria in sede di rendicontazione finale, sia inferiore all'importo richiesto e concesso, il contributo sarà erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
 7. Al fine di non incorrere nella pluricontribuzione sulla medesima categoria di spese, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia fatta da soggetto diverso dal proprietario, è necessaria anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del proprietario, attestante gli eventuali contributi o indennizzi incassati o in corso di liquidazione, in relazione ai danni subiti dall'immobile danneggiato.
 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, qualora l'impresa beneficiaria percepisca, successivamente alla presentazione della rendicontazione e/o successivamente alla liquidazione del contributo, indennizzi e/o contributi sulle medesime categorie di spesa oggetto di copertura contributiva, è tenuto a:
 - a) darne immediata comunicazione al Comune competente;
 - b) restituire al Soggetto Responsabile il contributo ricevuto ovvero quota parte di questo nel caso sia stato già erogato.Nell'ipotesi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) intervenisse successivamente alla comunicazione della documentazione di rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, il Comune provvederà a rideterminare l'importo finale oggetto di erogazione ai sensi dell'articolo 8
 9. Nel caso in cui il Commissario delegato, ovvero il Soggetto subentrante, adotti motivato provvedimento di proroga dei termini di rendicontazione, il beneficiario potrà presentare richiesta scritta di proroga dei termini di rendicontazione della spesa al Comune competente, entro la scadenza del termine precedentemente fissato. L'Amministrazione comunale procedente, valutata l'istanza dell'impresa, avrà facoltà di concedere la proroga dei termini, secondo le indicazioni contenute

nel decreto di proroga. I provvedimenti di proroga adottati dalle Amministrazioni comunali dovranno essere trasmessi all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it.

art. 8 liquidazione dei contributi ai beneficiari e trasferimento a saldo delle risorse alle Amministrazioni comunali.

1. Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione a favore dei beneficiari, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 6.
2. Entro 60 giorni dal termine ultimo della rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it:
 - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
 - b) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Commissario delegato ovvero il Soggetto Responsabile subentrato provvede al trasferimento delle risorse a saldo, nella misura corrispondente alla differenza tra il minor importo delle risorse già trasferite e il maggior fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo importo sia superiore rispetto a quanto già anticipato nella misura dell'80% degli importi concessi.
4. Nel caso in cui l'importo finale da erogare fosse inferiore rispetto all'importo già trasferito, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a).
5. I provvedimenti di liquidazione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.)

art. 9 titolarità del contributo

1. La cessione dell'attività di impresa ovvero l'alienazione dell'unità immobiliare così come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, intervenuta anteriormente all'adozione del decreto di concessione costituisce causa di inammissibilità della domanda, se l'impresa deve ancora sostenere gli interventi di ripristino. Il richiedente potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell'alienazione solo nel caso in cui, alla data dell'adozione del provvedimento di concessione, l'impresa sia ancora attiva e abbia presentato rendicontazione completa della spesa ammissibile.
2. La cessione, a qualsiasi titoli, dell'attività di impresa ovvero l'alienazione dell'unità immobiliare così come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, intervenuta successivamente all'adozione del decreto di concessione e prima della liquidazione del contributo, determina la decadenza dal diritto al contributo medesimo in capo all'impresa richiedente se a tale data l'impresa non abbia provveduto alla presentazione della rendicontazione della spesa secondo le modalità di cui all'articolo 7.

art. 10 inammissibilità, decadenza e revoca del contributo

1. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) carenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 , comma 5;
 - b) l'impresa richiedente non provvede entro i termini assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
 - c) il Comune competente non trasmette l'esito delle istruttorie nei termini, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3;
 - d) nei casi previsti all'articolo 9, comma 1;
2. Il contributo è revocato o rideterminato:
 - a) se l'impresa beneficiaria non provvede a presentare la documentazione di rendicontazione entro i termini assegnati ovvero non provvede entro i termini assegnati a presentare richiesta di proroga;
 - b) se l'impresa beneficiaria risulta aver beneficiato di ulteriori indennizzi/contributi e/o detrazioni sulle medesime categorie di spesa oggetto di contribuzione ai sensi del presente Allegato C ai sensi dell'articolo 12;
 - c) nei casi previsti dall'articolo 11, comma 4;
 - d) rinuncia espressa del beneficiario;
 - e) nei casi previsti dall'articolo 9, comma 2;
 - f) nei casi in cui la spesa oggetto di rendicontazione sia difforme rispetto agli interventi preventivati in sede di domanda.

art. 11 rendiconti e controlli

1. Il Comune trasmette, entro 60 giorni dal trasferimento del saldo delle risorse a copertura dei contributi concessi e rendicontati, come definito ai sensi dell'art. 8, o nel caso il saldo non fosse necessario, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art.8 comma 2, lett. a), una relazione finale del procedimento contributivo, con evidenza dei beneficiari, dei provvedimenti di concessione e liquidazione e dei rispettivi importi, concessi ed effettivamente erogati, nonché dei provvedimenti di revoca, con motivazione, e dei controlli effettuati, ai sensi del successivo comma 3.
2. Il Comune conserva fino al 31 dicembre 2028, tutta la documentazione in originale correlata al decreto di concessione e successiva liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o accessi, ai sensi della Legge 241/1990 e del d.lgs. 33/2013;
3. Il Comune effettua, almeno sul 15% delle imprese beneficiarie, selezionate a sorteggio ed in misura minima di una unità, controlli relativi alle dichiarazioni prodotte, anche tramite sopralluoghi, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino. Documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune) dovranno essere conservati nei termini del comma 2.
4. Qualora in sede di controllo sia accertata la carenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo delle somme eventualmente già liquidate provvede il Comune che darà indicazione all'impresa beneficiaria in ordine alle coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione.
5. Il controllo di cui al comma 3, effettuato dal Comune circa i requisiti dichiarati, dovrà essere effettuato prima della liquidazione dei contributi.

art. 12 detrazione e cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici, indennizzi nel limite massimo della spesa accertata per il ripristino dell'integrità funzionale.
2. Nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi.
3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia stata presentata da un'impresa che non ha la proprietà dell'immobile, sarà necessaria una dichiarazione del proprietario in cui

conferma di non aver incassato indennizzi e/o contributi per le medesime finalità. Nel caso in cui siano stati incassati, anche questi indennizzi e/o contributi concorrono alla sommatoria di cui al punto precedente.

art. 13 obblighi di pubblicazione

1. Il Comune provvede a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui al presente documento, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, relative Linee guida ANAC e circolari esplicative della Regione Friuli Venezia Giulia.

art. 14 responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comune è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

art. 15 entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative hanno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto del Commissario delegato, a cui è allegato il presente Allegato C, sul sito web istituzionale della Protezione Civile della Regione – Sezione Commissario delegato OCDPC n. 783/2021. Di tale pubblicazione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali dei Comuni interessati a cura di questi ultimi.

art. 16 rinvio

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla Legge 241/1990 e alla L.R. 7/2000.
3. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con Decreto del Commissario delegato o Soggetto Responsabile subentrato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1/2018.